

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-*bis*  
n. 34

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore* FLERES)

*approvata nella seduta del 9 marzo 2011*

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RECANTE  
MODIFICA DELLA DECISIONE 2004/162/CE PER QUANTO  
RIGUARDA I PRODOTTI CHE POSSONO BENEFICIARE  
DI UN'ESENZIONE TOTALE O PARZIALE DAI «DAZI DI  
MARE» (COM(2010) 749 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2011**  
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2010) 749 definitivo,

considerato che la proposta è diretta ad adeguare gli elenchi di prodotti figuranti nell'allegato alla decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, fabbricati nei dipartimenti francesi d'oltremare, e per i quali la Francia è autorizzata, entro certi limiti, ad applicare esenzioni totali o parziali dall'imposta «dazi di mare»;

considerato che i Paesi d'oltremare in questione – Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione – rientrano tra le «regioni ultraperiferiche» di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE (tra cui figurano anche Saint Barthélemy, Saint Martin, Azzorre, Madera e le isole Canarie), in favore delle quali il Consiglio può stabilire modalità e condizioni di applicazione dei trattati, al fine di compensare le loro difficoltà strutturali, derivanti dalla distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo;

ricordato che con la decisione 89/688/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, relativa al regime doganale da applicare ai citati dipartimenti francesi d'oltremare, era stato ufficializzato il regime dei «dazi di mare» già esistente ed era stata conferita la facoltà alla Francia di prevedere esenzioni – parziali o totali – dal dazio, in favore delle produzioni locali;

ricordato inoltre che lo stesso regime doganale dei «dazi di mare» è stato riconfermato con la decisione 2004/162/CE, ed è stata introdotta una differenziazione nell'esenzione, distinguendo fra tre gruppi di prodotti provenienti da Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione, secondo l'elenco allegato alla decisione stessa,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 349 del TFUE, secondo cui il Consiglio, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese le politiche comuni;

la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, in base all'articolo 349 del TFUE, solo il Consiglio può adottare le misure specifiche di adeguamento dell'applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche, al fine di compensare i loro svantaggi strutturali socioeconomici;

la proposta di regolamento appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita ad un mero aggiornamento dell'elenco dei prodotti ammessi all'esenzione, tenendo conto delle istanze presentate dalla Francia nel 2002 e nel 2003.

